COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

Consulenza del lavoro

L'evoluzione della detassazione dei premi sulla produttività

Ovvero quando è il Fisco a promuovere l'elusione….

A cura di Massimiliano De Bonis

Come noto, nell'ultimo triennio è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale, un'agevolazione mirata a favorire una determinata porzione del reddito da lavoro dipendente.

Specificatamente, con l'approvazione del D.L. 93/2008, avente la finalità di introdurre misure per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (il primo dei c.d. "decreti anticrisi") si avviò, inizialmente in forma sperimentale e quindi prevista per il solo secondo semestre del 2008, una fiscalità più conveniente per le prestazioni di lavoro dipendente riferibili a:

a) Lavoro straordinario;
b) Lavoro supplementare o comunque prestazioni rese in funzioni di clausole elastiche;
c) Somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ecc. legati all'andamento economico dell'impresa.

Già da subito, con fantasia e tempismo tutto nostrano, le parti contrattuali del rapporto di lavoro (stavolta con grande sintonia, datori e lavoratori) si sono arrabattate sperimentando stratagemmi contrattuali assai censurabili, per sfruttare le "falle" legislative e ottimizzare le opportunità offerte ben oltre la ratio normativa: Si è assistito alla trasformazione di superminimi individuali o aumenti in fase di negoziazione in erogazioni di tipo premiale, se non addirittura in prestazioni di lavoro straordinario inesistenti.

Abusi fisiologici a parte, in prima applicazione la detassazione ha funzionato. E la validità del principio ispiratorio, nonché il positivo riscontro accertato, hanno indotto il legislatore a prorogare la misura fiscale privilegiata anche per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Tuttavia i ben noti problemi di bilancio hanno suggerito di limitarne la portata esclusivamente alle somme erogate in relazione alla tipologia c), ovvero alle somme legate ad incrementi di produttività, con esplicita esclusione pertanto delle "pure" prestazioni di lavoro straordinario o supplementare.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ma il freno voluto dal legislatore è stato ben presto allentato dalla prassi che l'Agenzia delle Entrate ha copiosamente stilato nell'ultimo triennio, concependo un congegno suscettibile di corto circuito.
Difatti quanto decretato con le "finanziarie" succedutesi, è stato concettualmente rovesciato da dette interpretazioni, volte a facilitare ed estendere la fruizione del beneficio fiscale con un perimetro addirittura più ampio di quanto non fosse inizialmente previsto nella norma istitutiva.

L'erogazione relative a prestazioni di lavoro straordinario, festivo, ecc… sono state "sottratte" al regime impositivo Irpef, per essere assoggettate alla più conveniente imposta sostitutiva, purché riconducibili a fenomeni di crescita produttiva.

La circolare 59/E del 22 ottobre 2008

Dopo i primi chiarimenti applicativi forniti con la circolare 49/E dell'11/7/2008 del tutto in linea con il dettato normativo, l'Agenzia delle Entrate nell'Ottobre dello stesso anno si è prodotta in uno spettacolare testacoda con le interpretazioni esposte con la circolare n. 59/E.
Diversi i punti che destarono (e destano tutt'oggi) perplessità, primo fra tutti l'inclusione nel novello regime fiscale, dei redditi di lavoro derivanti da clausole elastiche nei rapporti di lavoro part-time.
Si rammenta che tali clausole, nei contratti di lavoro a tempo parziale, disciplinano la possibilità di variare temporaneamente la collocazione dell'orario di lavoro, senza incrementarlo.
Attraverso tale deduzione si è consentito pertanto di includere nel regime detassabile, anche porzioni di normale retribuzione di lavoro ordinario.

La monetizzazione dei R.O.L. e di eventuali residui di ferie non godute altresì viene discutibilmente compresa tra i redditi "assistiti".

La citata circolare 59/2008 (che non si può certamente considerare uno dei documenti di prassi meglio riusciti) accoglie anche una trattazione assai discutibile sulla metodologia di calcolo della nuova imposta, anche se un organismo autorevole, qual è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ne ha avvalorato la tesi anticipandola in una propria circolare.

Secondo tale dottrina, e come diffusamente applicato in virtù di tale argomentazione, l'imposta va calcolata sulle somme oggetto di agevolazione, al netto dei relativi contributi previdenziali.

Non v'è traccia di questo proposito nella disposizione normativa, e soprattutto non è stata operata alcuna modifica in tal senso dell'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che viceversa continua ad annoverare espressamente tra gli oneri deducibili dall'IRPEF (e non dall'imposta sostitutiva), i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Stante questa originale "decodificazione", la perdita della convenienza per i potenziali beneficiari è stata considerevole, ma quanto meno la direttrice più restrittiva (e quindi più incline a stringere i cordoni della borsa piuttosto che ad allentarli) adottata dal Ministero, è più decisamente in sintonia con il proprio ruolo di Organismo di Riscossione.

Opera in tutt'altro senso invece l'ampliamento dello sconto fiscale a qualsiasi tipologia di reddito in qualche maniera riconducibile ad un incremento di produttività.
Con successivi documenti di prassi si è affermato che anche il lavoro notturno, anche se regolamentato in turni, (e quindi anche in questo caso trattasi di lavoro ordinario e non straordinario), produce un reddito rientrante nel regime agevolato senza che l'intenzione del legislatore fosse così manifesta.

E' sorto ovviamente per i sostituti di imposta, il dilemma di dover individuare e valutare i termini di produttività che potessero giustificare l'assoggettamento a tale tassazione ridotta.
Quali sono i criteri di stima deputati a poter assolvere una funzione di rappresentatività di tale incremento di produttività? Fatturato? Margine operativo? Indici di bilancio?

In realtà a nessuno di questi può essere attribuita una funzione di inappellabile validità probatoria. La maggiore produttività invero potrebbe considerarsi realizzata anche in presenza di decremento della produzione in termini globali, ma con indici positivi relativi alla produzione "per addetto".

Nessun problema, giusto in tempo per i conguagli di fine anno è arrivato anche il "condono tombale" ad opera della risoluzione n.130 del 14/12/2010, che ha adottato quale elemento probante della realizzazione del famigerato incremento produttivo, la semplice indicazione/attestazione delle somme agevolabili nella CUD da rilasciare al dipendente.

La risoluzione 130 del 14/12/2010

Sintetizzando brutalmente, l'Agenzia delle Entrate non solo ha espressamente manifestato l'intenzione di non voler procedere a nessun tipo di verifica circa le effettive condizioni di spettanza, ma addirittura pare introdurre (o autorizzare) un meccanismo che possa comprometterne la stessa remota possibilità.

Non era questa l'intenzione del legislatore, ne è riprova la brusca sterzata adoperata con la nuova formulazione del beneficio fiscale, che ne limiterà a partire dal 2011, la fruizione alle sole somme stabilite nelle contrattazioni di secondo livello, territoriali od aziendali.

Ma se il Fisco ha deciso di adottare una linea più morbida favorendo una categoria reddituale notoriamente più percossa, chi mai potrà avere qualcosa da ridire?
Semplicemente la platea esclusa da tale provvidenza, che può pertanto "imputare" al Fisco una gestione meno redditizia per la collettività. Per una volta quindi i titolari di reddito

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

professionale, di reddito di impresa o gli stessi lavoratori dipendenti esclusi dalla agevolazione per carenza dei requisiti soggettivi, hanno validi motivi per far valere le proprie recriminazioni.

Forse è il caso di chiarire: quando dalle parti sociali si elevava il coro di una necessaria riforma della distribuzione del carico fiscale, quando si enunciavano i principi costituzionali riguardo la proporzionalità della contribuzione, quando si evidenziava l'iniquità rispetto ai percettori di quei redditi non tassabili alla fonte ma autocertificabili, probabilmente si chiedeva di arginare a costoro la possibilità di evasione e/o di elusione, non di estenderla a tutti.
Qualcuno avrà frainteso!

Massimiliano De Bonis
8 Febbraio 2011

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente